



## Comune di Pordenone

- SETTORE VIII POLITICHE INTERNAZIONALI -  
- PROGETTI EU E BANDI DI FINANZIAMENTO -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Programma Interreg VI A Italia-Austria, Progetto ITAT -27-012 “B2P – Back to people and fit for the future”. Approvazione Avviso/Richiesta di preventivo per il servizio di progettazione fattibilità tecnico economica per la rinaturalizzazione delle rogge di Pordenone. CUP B54J24001630006**

**N. det. 2025/30**

**N. cron. 2917, in data 26/11/2025**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 5 settembre 2025 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi di legge;

#### **Presupposti di fatto**

Richiamati:

- il Regolamento Europeo 2021/1060 con le disposizioni comuni per FESR; FSE, fondo di coesione, il fondo di transizione giusto, Fondo europeo pesca e affari marittimi, fondo per l’asilo integrazione

e la migrazione, il fondo per la sicurezza interna, gli strumenti di supporto finanziario per la gestione dei confini e delle politiche per i visti;

- il regolamento Europeo 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale e al fondo di coesione;
- la Decisione della Commissione europea di esecuzione C(2022) 4260 del 16.06.2022 con la quale è stato approvato il Programma “Interreg Italia-Austria 2021-2027”;
- il secondo avviso 2/2024 pubblicato sul B.U.R. della Provincia Autonoma di Bolzano n. 8 del 22 febbraio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 146/2024 del 17/05/2024 che ha autorizzato l’U.O.S. Progetti europei alla presentazione del progetto “B2P – Back to people and fit for the future ” in qualità di capofila (c.d. Lead Partner);
- la comunicazione di finanziamento del progetto B2P da parte dell’Autorità di gestione del programma Interreg Italia-Austria assunta al protocollo dell’ente n. GEN-GEN-2024 PROT.\_985580 dd. 18/12/2024;

Dato atto che:

- il budget di progetto ammonta complessivamente ad € 489.510,25 ove la quota di budget destinata al Comune di Pordenone ammonta ad 139.831,45 €;
- il budget è stato modificato e l’autorità di gestione ha inviato comunicazione di modifica di piano finanziario con comunicazione assunta al protocollo dell’ente n. GEN-GEN-2025-0022280-A;
- tali modifiche assunte dall’Autorità di gestione non hanno effetti sul budget dell’ente ma unicamente sulle quote di cofinanziamento e di budget dei partner austriaci;
- le risorse per l’attuazione progettuale sono disponibili al capitolo 01031317 centro di costo 025 vincolo XC163 come da variazione di bilancio del 28.03.2025;

Rilevato che le attività di progetto si sviluppano dal 01.04.2025 al 01.03.2027 e coinvolgono oltre al Comune di Pordenone, anche i seguenti partner italiani e austriaci: IPAK – International project Agency Klagenfurt, Università degli Studi di Udine- Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Joanneum Research;

Considerato che il Comune di Pordenone, in qualità di capofila, è responsabile della realizzazione di alcune attività, e in particolare nell’ambito del WP3 è prevista la realizzazione dello studio di fattibilità per la rinaturalizzazione delle rogge, e che intende affidare il servizio in parola all’esterno come indicato nel progetto stesso;

Dato atto che:

- il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), diversamente del previgente D.Lgs. n. 50/2016, dedica una parte intera alla disciplina dei contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea: la Parte I del Libro II;
- gli appalti sottosoglia sono caratterizzati da procedure di affidamento semplificate: l’affidamento diretto e la procedura negoziata. Tuttavia, l’art. 48, precisa che, quando la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie previste per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice;

Rilevato che l’interesse transfrontaliero comporta l’applicazione di norme del tutto differenti e la necessità di utilizzare, indipendente dal valore del contratto, una delle procedure di affidamento stabilite dall’art. 70 del Codice: la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione;

Conseguentemente, le stazioni appaltanti, quando affidano un contratto sottosoglia, devono sempre compiere un preventivo accertamento dell’eventuale interesse transfrontaliero e darne conto di tale

verifica nella determina a contrarre e un affidamento è considerato di interesse transfrontaliero quando risulta di potenziale rilevanza per operatori di più Paesi;

Rilevato che si tratta di un concetto che non viene definito dalla normativa italiana, ma rispetto al quale sono stati forniti dei criteri sintomatici da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare con la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», nonché con numerose sentenze (sentenze del 15 maggio 2008 SECAP e Santorso, C-147/06 e C-148/06, EU:C2008:277 punti 20 e 21, 11/12/2014 C-113/13, EU:C:2014:2440, punti 45 e 46; 18/12/2014, C-470/13, EU:C:2014:269 punto 32; 16/04/2015, C-278/14, EU:C:2015:228 punto 16);

Dato atto che la Commissione UE ha chiarito che l'interesse transfrontaliero deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione, quali ad esempio: l'importo dell'appalto, il luogo di esecuzione dei lavori, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, l'eventuale esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri;

Considerato che le stazioni appaltanti devono valutare attentamente anche quegli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza europea, come in questo caso, in quanto, proprio per il loro valore, possono rivestire un interesse commerciale per gli operatori esteri e tanto più l'importo della gara è elevato, tanto maggiore è l'interesse del legislatore a consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici;

Dato atto che il TAR Lombardia – Sezione staccata Brescia, con sentenza del 04.03.2024 n.165 ha:

- fornito utili chiarimenti in tema di individuazione dell'interesse transfrontaliero;
- ha osservato che “...il legislatore non ha fornito una definizione dell'interesse transfrontaliero certo”, ma che grazie ai vari contributi offerti dalla Corte di Giustizia Europea era possibile individuare le ipotesi in cui si possa ritenere sussistente tale interesse, quali: *“la consistenza dell'appalto, l'ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le caratteristiche tecniche dell'appalto...”*;
- per il TAR certamente resta quale criterio prevalente la consistenza economica dell'appalto ritenuto “l'unico indice espresso (in seno all'art. 54 cit. n,d,r) a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero..” ma occorre, così come afferma il G.A., considerare anche altri indici quali la particolarità del luogo di esecuzione dei lavori e la specificità tecnica dell'opera da eseguirsi, la cui combinazione suggerisce “la sicura idoneità della commessa in esame ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri”;
- per il TAR, l'accertata sussistenza di un “interesse frontaliere certo”, ai sensi dell'art. art. 48, comma 2 del Codice 36 in base al quale, “Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”, consente, alla S.A. “ per gli appalti di lavoro sotto soglia, di utilizzare le procedure ordinarie sulla base di una specifica motivazione idonea ad evidenziare le ragioni di sicura attrazione dell'interesse di operatori esteri”, con conseguente obbligo di attivare, da parte della S.A., la verifica di sostenibilità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 110 del nuovo Codice dei Contratti, pur in presenza di una gara sotto soglia comunitaria, laddove l'offerta appaia anormalmente bassa;

Considerato il rilevante interesse, in proposito, della recente sentenza del Tar Lombardia n. 165 del 4 marzo 2024 con la quale tale pronuncia ha precisato che rispetto ai criteri sopra enunciati, quello relativo alla consistenza economica dell'appalto rappresenta senza dubbio, non solo il criterio principale, ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie; Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di

sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato e ciò al fine di rispondere all'esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell'Unione europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli stati membri;

Preso atto alla luce di ciò:

- della necessità di avvalersi di un supporto esterno per il servizio di progettazione fattibilità tecnico economica per la rinaturalizzazione delle rogge di Pordenone da parte di una ditta/un professionista con idonei requisiti di natura tecnica, quindi delle esperienze pregresse negli ultimi tre anni (ottobre 2022 – novembre 2025) idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per un importo almeno pari ad € 6.000,00 (al netto delle imposte);
- che le prestazioni debbono essere eseguite con urgenza per rispettare i termini imposti dal progetto;
- della combinazione con il luogo di esecuzione del servizio con le caratteristiche della prestazione urgente richiesta in rapporto alla poca onerosità della prestazione, hanno suggerito l'inidoneità della commessa in esame per non attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- che la Stazione Appaltante tuttavia, al fine di promuovere l'ampia partecipazione degli operatori economici interessati, intende avviare un'indagine di mercato mediante la pubblicazione di un Avviso/Richiesta di preventivo nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito web del Comune di Pordenone, permettendo così la partecipazione da parte di tutti gli operatori potenzialmente interessati, esteri e non;

Dato atto che:

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Avviso/Richiesta di preventivo non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la richiesta di preventivo al quale potrà seguire un affidamento per il servizio sopra descritto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023 e con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto;
- la richiesta di preventivo è da ritenersi non vincolante per l'Ente;
- la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare e/o revocare la presente richiesta di proposta, di modificare o rinviare i termini, di non procedere all'affidamento del servizio, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile;

Dato atto della necessità di procedere con la prenotazione dell'importo nel bilancio comunale;

Dato atto inoltre che non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.lsl. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di prestazioni prevalentemente di natura intellettuale;

### **Presupposti di diritto**

Visti:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'articolo 192 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 61 dello Statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### **Motivazione**

Considerato che per lo svolgimento del servizio su menzionato è necessario approvare l'Avviso/Richiesta di preventivo oggetto di pubblicazione;

### **Riferimenti normativi generali**

Visti:

- l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

### **DETERMINA**

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'Avviso/Richiesta di preventivo allegato alla presente determina;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso/Richiesta di preventivo per 15 giorni nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito web del Comune di Pordenone;
3. di precisare che l'operatore economico che presenterà il miglior preventivo (criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023), sarà invitato a svolgere la procedura di affidamento attraverso la piattaforma telematica di negoziazione sul Portale eAppaltiFVG;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online.

Pordenone, 26 novembre 2025

Il responsabile  
FEDERICA BRAZZAFOLLI

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 26/11/2025 10:28:01*